

REGOLAMENTO STUDENTI

Scuola Secondaria di I grado e di II grado – Liceo Linguistico Europeo

Documenti di riferimento:

- D.P.R. n. 249/98 "STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA"
- DPR 21 novembre 2007, n. 235 "REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA"
- prot n. 2562 del 13.02.2008
- prot n. 3602/PO del 31.07.2008
- DPR n.134 del 2025 "REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 GIUGNO 1998, N. 249 RECANTE LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA"

D.P.R. n. 249/98 "STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA"

Art. 3 (Doveri)

- Comma 1.** Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Comma 2.** Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
- Comma 3.** Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1¹
- Comma 4.** Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Comma 5.** Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Comma 6.** Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente

Art. 4 (Disciplina)

- Comma 1.** I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.
- Comma 3.** La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

1

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART. 1 – ASSENZE E RITARDI

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Sono giustificabili le assenze per malattie o per seri motivi. Le assenze devono essere giustificate il giorno del rientro a scuola direttamente dai genitori o dai referenti, esclusivamente sul registro elettronico, utilizzando le credenziali che sono rilasciate dalla segreteria ad inizio anno scolastico. Il registro elettronico e gli <u>indirizzi mail istituzionali</u> sono gli unici mezzi di informazione e comunicazione e tra scuola e famiglia.	L'assiduità nella frequenza è uno dei criteri adottati dal Consiglio di classe per l'attribuzione del voto di condotta. La mancata giustificazione di assenze e ritardi risulterà sul registro informatico di classe ed influirà sulla <u>valutazione della condotta</u>.
In caso di malattia esantematica, i genitori sono pregati di darne tempestiva informazione alla scuola. Dopo le malattie esantematiche, i ragazzi verranno riammessi alla frequenza previa presentazione di un certificato rilasciato dall'Ufficio Sanitario di competenza. Uguale tempestiva informazione si richiede in caso di pediculosi.	<u>L'alunno privo di certificato non è ammesso in classe</u> e i genitori dovranno provvedere al suo prelevamento prima possibile.

ART. 2 – INIZIO DELL'ORARIO LETTIVO

L'ingresso in Istituto è permesso dalle 7.30. L'ingresso nelle aule è consentito dalle ore 8.00. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.10. Gli alunni che arrivano oltre le ore 8.10 non entreranno in aula durante la prima ora di lezione. Attenderanno in teatro con un'adeguata sorveglianza e saranno ammessi a lezione dalla seconda ora. Qualora il ritardo fosse dovuto a cause di forza maggiore (sciopero, eccezionale maltempo, incidente...) l'alunno sarà comunque ammesso in classe. Su richiesta scritta presentata dai Genitori ed accolta dal Preside, i soli alunni che abitano in zone al di fuori del Grande Raccordo Anulare avranno una "tolleranza" sull'orario di ingresso fino alle ore 8.30; i ragazzi sono chiamati a non abusare di tale beneficio, che potrà eventualmente essere revocato.	Nella valutazione della condotta si terrà conto dei ritardi accumulati nel corso dell'intero anno scolastico. In caso di ritardo, l'intera prima ora sarà calcolata nel monte ore assenze al fine della validazione dell'anno scolastico. Gli alunni del Liceo che accumuleranno almeno tre ritardi nell'arco di un mese, potranno essere chiamati a recuperare il tempo di mancata frequenza in attività formative mirate alla responsabilizzazione della persona, da svolgersi in orario extra-lettivo e il Consiglio di classe valuterà l'esclusione da iniziative didattiche fuori orario lettivo.
---	--

Per la Scuola Secondaria di I e II grado, spetta al docente della seconda ora registrare la presenza dell'alunno in classe. <u>Esclusivamente per straordinarie e documentate esigenze di carattere medico, è possibile entrare in Istituto entro le ore 10.00, dietro presentazione di un certificato.</u> Per la Scuola Secondaria di I grado, nei giorni di martedì e giovedì, tale eccezionale permesso è concesso fino alle ore 11.15. Per <u>tutti i ritardi</u>, resta ferma la necessità di giustificare da parte del genitore il ritardo <u>sul registro elettronico</u> entro il giorno successivo.	In mancanza di tale richiesta saranno contattati i Genitori.
--	---

ART. 3 – RICREAZIONE E MENSA

La <u>ricreazione</u> del mattino inizia alle ore 10.55 e termina alle ore 11.15. <u>Gli unici spazi destinati alla ricreazione sono quelli assegnati all'aperto, salvo maltempo.</u> Gli alunni dovranno munirsi della merenda prima di entrare a scuola o potranno utilizzare i distributori automatici durante l'intervallo, <u>mai</u> durante l'orario delle lezioni. La <u>pausa pranzo</u>, per i giorni in cui è prevista la settima ora, inizia alle ore 13.50 e termina alle ore 14.30. A <u>mensa</u> è prova di rispetto consumare tutto il cibo servito. Soltanto gli alunni della Scuola Secondaria di I grado scenderanno in refettorio e dovranno rispettare il posto che viene loro assegnato per l'intero anno scolastico; gli alunni della Scuola Secondaria di II grado consumeranno in refettorio solo i pasti completi; il piccolo pasto o il proprio negli altri spazi assegnati. Tutti gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e composto, evitando di alzare la voce e di fare rumore, nel rispetto di una serena convivialità. N.B. In occasione dei <u>compleanni</u> degli allievi, i docenti provvederanno ad individuare momenti compatibili con l'attività didattica da riservare agli auguri; <u>non è consentita l'introduzione di alimenti di qualsiasi genere</u> per tali occasioni.	Il rientro in aula in ritardo, dopo la ricreazione, la pausa pranzo o al cambio dell'ora, sarà annotato sul registro di classe (campo 'Annotazioni'). I docenti sorveglianti della Mensa si occuperanno di riprendere gli alunni che non mostreranno un comportamento adeguato; nel caso di eccessi si provvederà ad una annotazione sul registro di classe o, se lo si terrà opportuno, i ragazzi interessati dal provvedimento potranno saltare la ricreazione.
Gli alunni <u>maggioresnni</u>, previa consegna della 'dichiarazione di scienza' da parte dei genitori, possono uscire dall'Istituto durante la pausa-pranzo, esclusivamente a piedi, <u>depositando copia vidimata dall'Istituto del proprio documento di riconoscimento all'addetto presso il cancello carrabile.</u>	Al secondo rientro in ritardo sarà revocato il permesso.

ART. 4 – USCITA ANTICIPATA

L'uscita anticipata non è consentita, salvo per motivi di estrema e comprovata necessità. In tal caso i genitori invieranno <u>entro le ore 10.30</u> la richiesta tramite il registro elettronico. L'uscita anticipata: - deve coincidere con il cambio dell'ora (non è consentito interrompere le lezioni); - non è permessa durante le ricreazioni né durante il pranzo; - non è concessa prima delle ore <u>12.10</u>. <u>Esclusivamente per straordinarie e documentate esigenze di carattere medico</u>, è possibile uscire all'Istituto <u>non prima delle ore 10.55</u>; per poter usufruire di tale eccezionale permesso, è richiesta la presentazione di un <u>certificato</u> (da produrre entro il giorno successivo). Agli alunni della <u>Scuola Secondaria di I grado</u> non è concessa l'uscita anticipata se non sono i genitori stessi, o un loro delegato riconosciuto in Istituto, a <u>prelevarlo</u>. I genitori, non potendo entrare in Istituto, dovranno prevedere almeno 10 minuti di tolleranza dall'orario comunicato in modo da permettere al personale di accompagnare l'alunno all'uscita. Il <u>modulo per la delega</u> può essere scaricato dal sito internet. L'Istituto, pur consapevole delle difficoltà dell'accesso al centro storico, non può derogare a detta norma (fax e mail non hanno valore liberatorio). Per gli alunni <u>minorenni</u> della <u>Scuola Secondaria di II grado</u>, i genitori possono depositare in Istituto <u>un'autorizzazione di uscita anticipata autonoma</u>, valida per l'intero anno scolastico, per le date in cui i genitori stessi richiederanno l'uscita primadel normale orario di fine delle lezioni. Gli alunni <u>maggiorenni</u> possono richiedere <u>autonomamente</u> l'uscita anticipata, previa "dichiarazione di scienza" da parte dei genitori ed uscire in modo autonomo dall'Istituto. Ogni altro permesso è a discrezione della Coordinatore delle attività educative e didattiche.	Nella valutazione della condotta si terrà conto delle uscite anticipate accumulate nel corso dell'intero anno scolastico.
--	---

ART. 5 – “DEFICIT” ORARIO

Il tempo sottratto alle attività scolastiche per assenze, ritardi, entrate ed uscite fuori orario verrà conteggiato nel corso di tutto l'anno scolastico. Nell'ambito della Scuola Secondaria, la mancata presenza alle attività scolastiche NON deve superare $\frac{1}{4}$ del monte ore lettivo annuale pari a: -nella Scuola secondaria di I grado, n. 280 ore e 30m; -nella Scuola secondaria di II grado, n. 264 ore.	Il cumulo di assenze che superi $\frac{1}{4}$ del monte ore lettivo annuale è motivo di non-ammissione alla classe successiva ovvero agli esami conclusivi del I e II ciclo (art. 5 d.lgs. n. 62 del 13.04.2017 e successive integrazioni).
---	--

Come previsto dalla normativa di riferimento, la scuola stabilisce le seguenti deroghe al limite indicato, <i>“purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”</i> (art. 5 d.lgs. n. 62 del 13.04.2017): - per gravi motivi di salute adeguatamente documentati; - per terapie e/o cure programmate; - per donazioni di sangue; - per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; - per attestata esperienza formativa con i genitori, di cui sia stata data tempestiva informativa al Coordinatore, per la necessaria valutazione del caso; - per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.	
---	--

ART. 6 – ALLONTANAMENTO DALL’ISTITUTO

Fermo quanto previsto all’art. 3, durante le ore di lezione e negli intervalli è assolutamente vietato uscire dall’Istituto senza espressa autorizzazione rilasciata per iscritto dalla Presidenza.	L’allontanamento non autorizzato dall’Istituto comporterà la sanzione di almeno un giorno di sospensione dalla frequenza delle lezioni. (organo competente: Consiglio di classe allargato).
---	---

ART. 7 – IMPEGNO NELLO STUDIO

<u>Tutti gli alunni devono responsabilmente impegnarsi nello studio delle singole discipline, rispettando la puntualità di consegna dei compiti assegnati e senza mai trascurare la quotidiana preparazione, secondo le indicazioni dei vari docenti. Solo rare volte durante l’anno scolastico e perragionevoli motivi, potranno essere dispensati dalle interrogazioni a discrezione del docente.</u> A norma di legge, è possibile essere interrogati solo all’interno della classe, salvo casi eccezionali autorizzati dalla Coordinatore.	L’impreparazione alle verifiche orali e scritte sarà annotata sul registro personale dei docenti con voto pari a 3 ed influirà sulla media dei voti utili a definire la valutazione a conclusione del I quadrimestre e finale, qualora i contenuti mancanti non vengano recuperati.
--	---

ART. 8 - GESTIONE DEL MATERIALE

Tutti gli alunni devono recarsi a scuola forniti del necessario <u>materiale didattico.</u> <u>È vietato far recapitare all’alunno, oltre l’orario di ingresso, il materiale eventualmente dimenticato, di cui in ogni caso non viene garantita la consegna agli studenti.</u>	La mancanza del materiale necessario all’attività didattica sarà annotata sul registro ed influirà sulla valutazione della disciplina interessata.
---	--

È dovuto rispetto agli oggetti dei propri compagni (libri, articoli scolastici, dispositivi elettronici, vestiario, denaro, ecc.), che non devono essere sottratti, occultati o danneggiati.	Ogni violazione sarà annotata sul registro di classe e, in caso di sottrazione o danneggiamento di beni altrui, il responsabile sarà tenuto a risarcire il danno. Il fatto avrà ricaduta sulla valutazione della condotta, fino a prevedere, nei casi più gravi, la sospensione. (organo competente: Consiglio di classe allargato).
È vietato portare a scuola materiale che non sia strettamente attinente all'attività didattica o che possa essere nocivo a se stessi o agli altri.	Qualora si contravvenga a tale disposizione, il materiale verrà ritirato e potrà essere riconsegnato all'alunno o, nei casi più gravi, ai genitori, al termine delle lezioni.
Gli alunni sono invitati a non portare a scuola denaro, se non quello strettamente necessario, o oggetti di valore. La <u>Scuola</u> vigila affinché ci sia ordine e rispetto, ma <u>non risponde</u> delle eventuali "sparizioni" di denaro, oggetti (soprattutto cellulari e altri dispositivi elettronici), indumenti e materiale didattico.	
Ogni alunno della <u>Scuola Secondaria di I grado</u> è tenuto a possedere, portare con sé e presentare a richiesta il <u>diario scolastico personale</u> , destinato unicamente alla registrazione dei compiti e alle comunicazioni scuola-famiglia.	Qualora il diario venga usato impropriamente o sia motivo costante di distrazione, sarà ritirato e riconsegnato solo successivamente agli alunni o nei casi più gravi ai genitori. Per l'alunno non munito di diario è prevista una annotazione sul registro di classe.

ART. 9 – DANNEGGIAMENTO, USO NON AUTORIZZATO, FALSIFICAZIONI, MANOMISSIONI

È severamente vietato sottrarre, manomettere o danneggiare i documenti scolastici.	In aggiunta alle eventuali sanzioni <i>ex lege</i>, ogni violazione prevede: nota scritta sul registro di classe e convocazione dei genitori per un colloquio con il docente e la Coordinatore; eventuale assegnazione di elaborati o lavori socialmente utili per la comunità (organo competente: docente e Coordinatore), fino a giungere all'eventuale allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni (organo competente: Consiglio di classe allargato).
È vietato falsificare le firme dei genitori ed utilizzare le loro credenziali di accesso al registro elettronico.	
È vietato alterare, cancellare qualsiasi comunicazione o provvedimento scritto su documenti ufficiali.	

ART. 10 – ABBIGLIAMENTO

Gli alunni devono indossare l'<u>uniforme ufficiale</u> dell'Istituto che si acquista presso il rivenditore autorizzato, consistente in: camicia bianca o polo con il logo della scuola; gonna al ginocchio o pantaloni grigi; giacca blu, pullover o felpa con il logo della scuola; tuta ufficiale dell'Istituto, che <u>per la Scuola Secondaria di I grado si potrà indossare unicamente nei giorni in cui è prevista l'attività ginnico-sportiva.</u> Eventuali accessori consentiti dovranno necessariamente essere di colore bianco, blu o grigio. Per l'attività motoria è obbligatorio indossare la tuta ufficiale dell'Istituto. Gli stivali potranno essere indossati con le calze o sotto i pantaloni. Non è consentito indossare capi di vestiario diversi da quelli indicati. <u>La divisa deve essere indossata in modo sobrio e decoroso, evitando qualsiasi eccentricità, anche negli accessori.</u> In occasione di <u>uscite didattiche e viaggi di istruzione</u>, ove non sia richiesta l'uniforme dell'Istituto, gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento sobrio e adeguato allo specifico contesto. Per <u>divisa perfetta</u> si intende: camicia bianca, giacca blu, pantaloni o gonna grigi.	Il non rispetto dell'uniforme e della decenza in classe sarà annotato sul registro di classe ed influirà sulla valutazione della condotta. Dopo tre richiami in un mese, l'alunno trascorrerà una ricreazione in classe. Non indossare la tuta ufficiale dell'Istituto, nei giorni in cui è prevista l'attività ginnico-sportiva, comporterà una ricaduta sulla valutazione dell'educazione fisica/motoria.
--	---

ART. 11 – COMPORTAMENTO

Gli alunni sono tenuti: - a mantenere <u>nei confronti dei docenti e del personale tutto dell'Istituto un atteggiamento educato e rispettoso in considerazione dei rispettivi ruoli;</u> - a utilizzare un linguaggio consono al contesto nei confronti di docenti, studenti e personale tutto; - a evitare espressioni volgari, lesive della dignità di ciascuno o del sentire religioso; - a non masticare gomma americana, a non consumare merende o bevande (acqua esclusa) durante le lezioni.	<u>Premessa:</u> tutte le eventuali trasgressioni influiscono sulla valutazione della condotta. A seconda della gravità del fatto, la <u>sanzione</u> potrà prevedere: richiamo da parte del docente e eventuale contatto telefonico con la famiglia; comunicazione scritta alla famiglia ed eventuale assegnazione di elaborati o di lavori socialmente utili per la comunità (organo competente: docente);
---	--

Nel rispetto delle direttive ministeriali riguardanti le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al <i>cyber bullismo</i> e più in generale ad ogni forma di violenza fisica e/o psicologica, in qualsiasi momento della vita scolastica, gli alunni dovranno tenere un comportamento adeguato ad una Comunità, nello spirito del Progetto Educativo, evitando, nei rapporti tra compagni, qualsiasi atteggiamento, in parole, azioni o gesti, sconveniente. Per atti definibili di “aggressione sociale <i>on line</i>” si intendono: - l'utilizzare senza autorizzazione apparecchi di registrazione ambientale per riprendere/registrare studenti e componenti dell'istituzione scolastica durante l'espletamento delle rispettive attività; - diffondere e pubblicare registrazioni audio/video, foto lesive della dignità personale di alunni e docenti e dell'immagine dell'Istituto; - utilizzare sistemi informatici per diffondere offese, ingiurie, e ogni altra forma di diffamazione, lesive della dignità personale di alunni, docenti, personale non docente e dell'immagine dell'Istituto. Nel clima di coeducazione del nostro Istituto, i rapporti fra ragazzi e ragazze dovranno essere atteggiati ad estrema correttezza e rispetto, in modo da realizzare veramente un ambiente umano, ricco, formativo e aperto. Nell'ambito scolastico, quindi, dovranno essere evitati sia atteggiamenti di reciproco rifiuto che comportamenti tendenti all'esclusivismo dei rapporti, sviluppando invece con tutti rapporti di cordiale amicizia e collaborazione.	contatto telefonico con la famiglia, nota scritta sul registro di classe ed eventuale assegnazione di elaborati o di lavori socialmente utili per la comunità (organo competente: docente); allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni (organo competente: Consiglio di classe allargato); allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni ed eventualmente fino al termine dell'anno scolastico (organo competente: Consiglio di Istituto, previa audizione dei genitori). Eventuale risarcimento danni (organo competente: Consiglio di Istituto, previa audizione dei genitori). Si ricorda che l'eventuale <u>5 in condotta</u> comporta la <u>non ammissione</u> alla classe successiva.
La correttezza e l'educazione vanno dimostrate anche in momenti particolari, come nel cambio dell'ora di lezione, durante la ricreazione e nel raggiungere la palestra, i laboratori, le aule speciali ed il refettorio o altre aree dedicate, ma anche nello svolgimento di attività al di fuori degli ambienti scolastici. È obbligatoria la supervisione di un insegnante in caso di utilizzo di aule speciali. In nessun caso gli alunni potranno accedere alla Sala dei Professori di propria iniziativa.	
Gli alunni non possono uscire dalle aule durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali e previo consenso dei docenti. In caso di ritardo degli insegnanti e comunque a tutti i cambi di ora gli alunni sono tenuti a rimanere in classe, attendendo l'insegnante dell'ora successiva, mantenendo un tono di voce moderato ed un comportamento educato verso i compagni ed il personale. È assolutamente vietato chiamare o sporgersi dalle finestre o lanciare oggetti.	

Gli alunni sono tenuti a mantenere un atteggiamento corretto, educato e rispettoso delle specifiche prescrizioni loro fornite <u>anche in occasione di uscite giornaliere o viaggi di istruzione</u> organizzati dall'Istituto, durante i quali si considera vigente il presente regolamento.	
Durante le <u>celebrazioni liturgiche</u> a tutti è richiesto un atteggiamento consono. Gli alunni sono tenuti ad una partecipazione coerente con lo spirito dell'Istituto.	

ART. 12 – FUMO

Nel rispetto della normativa vigente, è severamente vietato fumare all'interno dei locali scolastici e nelle aree aperte di pertinenza dell'Istituto.	La trasgressione a tale divieto verrà sanzionata con uno o più giorni di sospensione (organo competente: Consiglio di classe allargato). Nel caso di reiterazione, si applicherà la vigente normativa sanzionatoria.
---	--

ART. 13 – CELLULARI E STRUMENTI ELETTRONICI

Ai sensi delle Circolari ministeriali n.3392 del 16/06/2025 e n. 5274 del 11/07/2024, i cellulari non possono essere adoperati durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale dell'orario scolastico. Il cellulare, lo smartphone, lo smartwatch e gli altri dispositivi digitali ad uso non didattico devono essere spenti prima di entrare in istituto e rimanere spenti per tutto il tempo di permanenza nell'istituto dall'ingresso in istituto all'uscita. Verranno riposti negli armadietti per la scuola media e per gli studenti minorenni. I ragazzi che hanno compiuto la maggiore età possono riporre il cellulare negli armadietti o tenerlo con sé spento. “Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.”	Qualora si contravvenga a tale norma, i cellulari verranno ritirati e consegnati in Segreteria. Saranno riconsegnati all'alunno/a della Scuola Secondaria di II grado e al genitore della Scuola Secondaria di I grado solo al termine delle lezioni. Il docente che ritira il cellulare segnala l'accaduto sul registro di classe con una nota. Raggiunto il numero di tre note si procederà a deliberare la sanzione di uno o più giorni di sospensione (organo competente: Consiglio di classe allargato). Durante una prova di verifica scritta o orale, si provvederà al ritiro dell'oggetto e della prova, con la conseguente attribuzione di una valutazione gravemente insufficiente (valutazione numericamente espressa con tre).
---	--

Agli alunni <u>è severamente vietato realizzare fotografie, filmati video, registrazioni audio e simili</u> all'interno dell'Istituto senza l'autorizzazione scritta della Coordinatore delle attività educative e didattiche.	Qualora uno studente si renda responsabile dell'esposizione, pubblicazione o diffusione con ogni mezzo dei suddetti prodotti, senza aver previamente ottenuto il consenso esplicito da parte dei soggetti coinvolti nelle riproduzioni se maggiorenni o dei genitori se minorenni, l'Istituto si riserva, in aggiunta all'applicazione delle misure disciplinari ritenute opportune, la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, a tutela del personale docente e non, per ottenere l'immediata cancellazione delle stesse ed il risarcimento dei danni anche non patrimoniali, in accordo alle previsioni di legge in materia di tutela dell'immagine e della privacy (art. 10 c.c.; artt. 96 ss. l. 633/1941; d. lgs. 196/2003; gdpr 2016/679 e ss. modificazioni). Analoghi provvedimenti saranno adottati in risposta a qualunque atto che possa pregiudicare l'immagine, la reputazione e gli interessi dell'Istituto e del suo personale, non esclusivamente all'interno dell'Istituto, anche in occasione di uscite scolastiche e viaggi di istruzione.

ART. 14 – PROBLEMI DI SALUTE

In caso di disturbi fisici o malessere, gli alunni, dopo avere avvertito i docenti responsabili e averne ottenuto il permesso, potranno segnalare la propria indisposizione al personale responsabile ai piani. Sarà cura degli stessi prendere i provvedimenti del caso (avvertire i familiari, ecc.); <u>mai, comunque, gli alunni usino il telefono per avvertire personalmente i familiari di qualsiasi indisposizione, senza averne il permesso.</u> (si rinvia alle sanzioni previste all'art.12).

INFORTUNI

Nella scuola è presente un responsabile del primo soccorso.

In caso di infortunio, in Istituto è prevista la seguente procedura:

- l'insegnante informa immediatamente il responsabile di primo soccorso, che interviene verificando l'accaduto e prestando gli interventi sanitari necessari;
- al termine, l'insegnante informa telefonicamente i genitori/tutori e la Coordinatore delle attività educative e didattiche.
- Nel caso in cui l'alunno necessiti di ulteriore controllo in ambiente protetto, il responsabile di primo soccorso invita i genitori a prelevare anticipatamente lo studente, così da recarsi al pronto soccorso o presso un ambulatorio medico.
- Nei casi di particolari situazioni sanitarie, il responsabile di primo soccorso attiverà il servizio di emergenza ARES 118. Nello stesso tempo, i genitori verranno informati dall'insegnante. In assenza dei genitori sarà il responsabile del primo soccorso ad accompagnare l'alunno in ambulanza.
- Al momento dell'infortunio il docente, intervenuto per primo, informerà il rappresentante legale dell'Istituto che si occuperà di attivare l'ente assicuratore, mentre il responsabile di primo soccorso redigerà apposita scheda di intervento sanitario. I genitori sono tenuti alla tempestiva consegna della certificazione sanitaria in segreteria didattica, che verrà inoltrata all'ufficio assicurativo per gli adempimenti del caso.

Somministrazione dei farmaci in ambito scolastico

Si faccia riferimento al protocollo d'intesa n. 5985 del 18/02/2018 "Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito e orario scolastico" siglato tra l'USR Lazio e la Regione Lazio.

ART. 15 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ GINNICO-SPORTIVE

È richiesta la presentazione di un **certificato medico** da consegnare al docente responsabile, attestante la buona salute fisica.

Per ottenere l'eventuale **esonero** dall'attività ginnico-sportiva per motivi di salute è necessaria una certificazione medica adeguata.

Nel caso di mancata consegna, l'alunno non potrà svolgere l'attività fisica con la classe e sarà ritenuto impreparato.

ART. 16 – RISPETTO DEL LUOGO E DEGLI ARREDI

Tutti gli alunni hanno il dovere di conservare il decoro dei locali e degli arredi della scuola, nonché degli spazi all'aperto, e saranno responsabili dei danni che a questi arrecheranno. In particolare, ogni alunno è responsabile delle condizioni del banco e della sedia, secondo la pianta dell'aula decisa dal Consiglio di classe. Si deve evitare assolutamente di imbrattare qualsiasi superficie e di gettare per terra carte o rifiuti di qualunque genere, per i quali sono disposti appositi contenitori per la raccolta differenziata, sia in classe che nei luoghi all'aperto.	<u>Premessa:</u> tutte le eventuali trasgressioni influiscono sulla valutazione della condotta. A seconda della gravità del fatto, la sanzione potrà prevedere: richiamo da parte del docente e eventuale contatto telefonico con la famiglia;
Al termine delle lezioni, ogni alunno è tenuto a riporre il proprio materiale negli appositi armadi; l'uscita degli alunni potrà avvenire solo previo controllo dello stato dell'aula ed autorizzazione da parte del docente. Gli alunni dovranno lasciare l'aula tutti insieme e verranno accompagnati dal docente dell'ultima ora.	comunicazione scritta alla famiglia ed eventuale assegnazione di elaborati o di lavori socialmente utili per la comunità (organo competente: docente); contatto telefonico con la famiglia, nota scritta sul registro di classe ed eventuale assegnazione di elaborati o di lavori socialmente utili per la comunità (organo competente: docente);
Tutti coloro che percorrono i viali del giardino con veicoli a motore devono osservare massima prudenza e mantenere una velocità ridotta. <u>Il posteggio dei veicoli è consentito esclusivamente nelle aree predisposte.</u> Vigè il divieto di recarvisi durante l'orario scolastico, che comprende anche le pause della ricreazione del mattino e del pranzo. Al termine delle lezioni è obbligatorio lasciare rapidamente il parcheggio. È vietato danneggiare alberi, cespugli, piante ed ogni pertinenza del giardino.	al secondo richiamo per velocità eccessiva revoca del permesso di parcheggio per veicoli a motore (organo competente: Coordinatore delle attività educative e didattiche); allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni (organo competente: Consiglio di classe allargato); allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni ed eventualmente fino al termine dell'anno scolastico (organo competente: Consiglio di Istituto, previa audizione dei genitori). Eventuale risarcimento danni (organo competente: Consiglio di Istituto, previa audizione dei genitori). Si ricorda che l'eventuale 5 in condotta comporta la non ammissione alla classe successiva.

Art. 4 (Disciplina)

Comma 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica

Comma 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di **gradualità nonché**, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, **della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano**. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica

Comma 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal **Consiglio di classe**².

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **Consiglio d'Istituto**

(N.B. come misura accessoria, alle sanzioni sopra richiamate possono accompagnarsi quelle indicate al punto 30 del Regolamento d'Istituto sotto-riportato - come da **prot. n. 3602/PO del 31.07.2008**)

Comma 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. (Tale sanzione è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art.3 del D.P.R. n. 249/98).

(vedi art 29 e 30 del Regolamento d'Istituto per gli Studenti).

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Comma 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati **che violano la dignità e il rispetto della persona umana** (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale...) o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7³, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile, il disposto del comma 8.

1. l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale;

2. con riferimento alle sanzioni di cui al comma 8 e 9, si eviterà che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione sarà prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio - - **prot n. 3602/PO del 31.07.2008**).

Comma 9 bis. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'**allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico**.

Comma 9 ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto **previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

² Il Consiglio di classe quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (se lo studente sanzionato o il suo genitore fanno parte del Consiglio) (**prot. n. 3602/PO del 31.07.2008**)

³ **Comma 7, art. 4 . D.P.R. n. 249/98**

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

ART. 17 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In caso di mancanze disciplinari, gli alunni potranno esprimere con serenità la propria versione dei fatti, senza eludere le proprie responsabilità, ma **collaborando per una esatta ricostruzione della verità**.

Spetta al docente che rileva l'infrazione o che ne riceve segnalazione, annotarla sul registro di classe.

In merito all'erogazione della sanzione si rimanda al DPR 21 novembre 2007, n. 235, art.4 (Disciplina) e art.5 (Impugnazione).

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione (prot n. 3602 del 31.07.2008).

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235

"REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA"

Art. 5 (Impugnazioni)

Comma 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, **entro 15 giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un **apposito organo di garanzia interno alla scuola**, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide **nel termine di 10 giorni (N.B. qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata)**. Tale organo di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di I grado da, due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Comma 3. Il **direttore dell'ufficio scolastico regionale** o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un **organo di garanzia regionale** composto per la scuola secondaria superiore da **due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre studenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale** e presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Comma 4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria **esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione.

Comma 5. Il parere di cui al comma 4 è reso **entro** il termine perentorio di **trenta giorni**. **In caso di decorrenza del termine** senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, **il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere**. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Comma 6. Ciascuno ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

Comma 7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

ART. 18 – GESTIONE E DIREZIONE

In riferimento all'art. 5 (Impugnazioni), co. 1, su invito del Ministero dell'Istruzione - U.S.R. Lazio - Direzione Generale - Ufficio II, prot. n. 2562 del 13.02.2008, nella prima seduta utile di Consiglio d'Istituto, si procede alla costituzione dell'**ORGANO DI GARANZIA** interno alla scuola, nelle persone:

docente designato dal Consiglio d'Istituto	Prof. Andrea Nicolas Colaninno
studente rappresentante Scuola secondaria di II grado	Sofia Castellani
genitore rappresentante Scuola secondaria di II grado	Sig. Alberto Barluzzi
genitori rappresentanti Scuola secondaria di I grado	Sig.ra Michela Mancinelli (Rogari) Sig.ra Elisabetta Mauceri (Mazzetti)
Presidente	Prof. Olivier Lamoril

Procedura di elezione dei membri dell'Organo di Garanzia: giacché la designazione del docente deve avvenire da parte del Consiglio d'Istituto e quella degli studenti, quanto dei genitori rappresentanti, deve avvenire per elezione, la procedura si applicherà all'interno del Consiglio d'Istituto i cui componenti saranno stati, appunto, eletti dalle rispettive componenti della Scuola. Sempre all'interno dei componenti il Consiglio d'Istituto si sceglieranno eventuali membri che dovessero subentrare nell'Organo in oggetto o che dovessero essere nominati in qualità di supplenti, in caso di incompatibilità.

Funzionamento dell'Organo di Garanzia:

- in prima convocazione, tale organo deve essere 'perfetto'; le sue delibere saranno valide solo se presenti tutti i membri;
- in seconda convocazione, l'organo funziona anche solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta;
- qualora qualcuno dei suoi membri si astenesse dall'esprimere il suo giudizio circa una qualche decisione di competenza dell'organo, la sua astensione non influirà sul conteggio dei voti.